

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007077	27/08/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi	141140199

OGGETTO: DSS14: Rettifica Determina Dirigenziale n. 5022 del 18/06/2025 - Concessione congedo D.lgs 151/2001

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250007470 DEL 18/08/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/08/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/08/2025 12:02



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**Il Direttore Ad Interim del Distretto Socio Sanitario n. 14 - PUTIGNANO
Dott. Antonio Milano**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 “Poteri, funzioni e atti dei dirigenti”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni

del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale.
Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

- Vista la nota prot. 21720/2025 con cui si è affidato l'incarico ad Interim di direzione della UOC DSS n. 14 al Dott. Antonio Milano.

Premesso che

- con Determinazioni Dirigenziali n. 8219 del 30/08/2023, n. 952 del 12/02/2024, n. 5393 del 05/07/2024, 9270 del 26/11/2024 n. 4586 del 06/06/2025, n. 5022 del 18/06/2025 sono stati concessi ad una dipendente in servizio presso il Distretto Socio Sanitario n. 14 un totale di n. 207 giorni di congedo parentale per gravi motivi – ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, per assistere il parente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L. 104/92);
- si è rilevata l'errata quantificazione dei giorni così come presentata dal richiedente, non comprensiva dei giorni feriale, seppur riferita ad un periodo di congedo continuativo, da considerarsi a partire dal 23 giugno 2025 fino al 31 dicembre 2025;
- si è pertanto reso necessario adottare un provvedimento di rettifica al precedente, comprensivo dei giorni mancanti, tali per cui, il periodo di congedo concesso, dal 23 giugno 2025 al 31 dicembre 2025, è da considerarsi pari a n. 192 giorni, che aggiunti ai precedenti concorrono a determinare un periodo di n. 399 giorni;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 4 – comma 2 – della Legge n. 53/2000 e dall'art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. N. 151/2001 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. N. 119/2011;

Rilevato che l'accertamento della situazione di gravità dell'handicap del proprio parente è avvenuta ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – della Legge 104/92, giusto Verbale Medico Collegiale del 19/04/2023 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Bari, agli atti di questo Ufficio;

Considerato che il dipendente ha dichiarato di aver già usufruito di periodi di congedo parentale, come in premessa richiamato.

Preso atto:

- Che il dipendente ha dichiarato che il convivente non è ricoverato a tempo pieno;
- di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119 e delle modifiche apportate dall'art. 42, del D. Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
- 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo e i permessi di cui all'art. 33, comma 3-bis, della Legge n. 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
- 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
- 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al precedente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
- 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (TFR). Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge 53 dell'8 marzo 2000.
- **Ritenuto**, pertanto, di dover corrispondere al dipendente per n. 32 giorni un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese che precede il congedo e che lo stesso sarà coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma non sarà

valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e non inciderà sulla maturazione delle ferie;

- **Vista** la Deliberazione D.G. n. 885/2015 con la quale si approva il regolamento del congedo retribuito per assistenza familiari portatori di handicap grave;
- **Ritenuto** che sussistano i requisiti per poter concedere all'Istante quanto richiesto;

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di rettificare la Determina Dirigenziale n. 5022 del 18/06/2025 concedendo un periodo di congedo parenterale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. N. 151 del 26/03/2001, pari a 192 giorni, a partire dal 23/06/2025 fino al 31/12/2025;
- di dare atto che al lavoratore spetterà l'indennità economica prevista dal comma 5 ter dell'art. 42 del D. Lgs. N. 151/2001 e il trattamento giuridico previsto dai successivi commi 5 quarter e 5 quinquies della medesima norma;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcun onere a carico del Bilancio di questa Azienda;
- di dare atto che il lavoratore ha già fruito di permessi ex art. 42 co. 5 D.lgs 151/2001, concessi con Determinazioni Dirigenziali n. 8219 del 30/08/2023, n. 952 del 12/02/2024, n. 5393 del 05/07/2024, n. 9270 del 26/11/2024, n. 4586 del 06/06/2025 e n. 5022 del 18/06/2025, che sommandosi ai giorni oggetto del presente provvedimento concorrono a determinare un totale pari a n. 399 giorni;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane per quanto di competenza;
- di notificare la presente al dipendente istante, al Dirigente dell'Ufficio cui il dipendente è assegnato e, all'Ufficio Trattamento Economico di competenza;

- di dichiarare la presente Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva.
- I sottoscritti attestano, altresì la conformità del presente provvedimento rispetto alla vigente normativa regionale e nazionale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE



ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Speziale Chiara	 Firmato digitalmente il 22/08/2025 09:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	 Firmato digitalmente il 27/08/2025 11:00